



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Quarta Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

- *dr.ssa Margherita Monte*

Presidente

- *dr.ssa Maria Teresa Brena*

Consigliere

- *dr. Marco Del Vecchio*

Consigliere relatore-estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (c. f. e p. iva. *P.IVA_1*) con sede legale in Roma, via del Banco di Santo Spirito n. 42, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante *pro tempore* dr. *Parte_2* [...] c. f. *C.F._1*), **rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Leopoldo SAMBUCCI (c. f. *C.F._2*) e dall'Avv. Salvatore GRIMALDI (c. f. *C.F._3*)**, elettivamente domiciliata, ex art. 16-*sexies*d.l. n. 179/2012, presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

Email_1

APPELLANTE

CONTRO

- *Controparte_1* (c. f. *P.IVA_2* con sede legale in Latina, via Duca del Maren. 19, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante *pro tempore* dr. *CP_2* [...] **rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro LANZI (c. f. *C.F._4* – indirizzo di posta elettronica certificata:**

Email_2 e dall'avv. Alfredo SARACINO (c. f. **C.F._5** – indirizzo di posta elettronica certificata: **Email_3**), presso il cui studio legale in Milano, Via Santa Maria alla Porta n. 2, è elettivamente domiciliata

E

- **Controparte_3** C.F. **P.IVA_3**) con sede legale in Borgaro Torinese, via Tetti dell'Oleo nn. 17/25, in persona del Presidente del Consiglio di Gestione e legale rappresentante *pro tempore* dr. **Controparte_2** , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro LANZI (c. f. **C.F._4** – indirizzo di posta elettronica certificata: **Email_2** e dall'avv. Alfredo SARACINO (c. f. **C.F._5** – indirizzo di posta elettronica certificata: **Email_3**), presso il cui studio legale in Milano, Via Santa Maria alla Porta n. 2, è elettivamente domiciliata

APPELLATE

E NEI CONFRONTI DI

- **Controparte_4** (c. f. **P.IVA_4**) – contumace

APPELLATA

Avente ad oggetto: Transazione.

Sulle seguenti conclusioni:

- per **Parte_1** , appellante

*“voglia la Corte d'appello adita, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della impugnata sentenza n. 5299/2025 del 26.6.2025 del Tribunale di Milano, Sezione VI civile pronunciata nella causa iscritta al n. 27226/2024 r.g. (alla quale era stata riunita la n. 27667/2024), pubblicata il 26.6.2025 e notificata il 30.6.2025, accogliere le conclusioni rassegnate dall'appellante nel foglio di conclusioni depositato in prime cure (affetto da errori materiali in alcuni riferimenti all'appellata **Controparte_1** indicatavi talora come “ **CP_5**) e di seguito trascritte (emendate dai suddetti errori materiali):*

“Piaccia al Tribunale, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione rigettata o disattesa, per le ragioni tutte di cui all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e agli scritti e verbalizzazioni dell’opponente

1. dichiarare nullo o revocare il decreto ingiuntivo opposto, n. 6828/2024 del 16/05/2024 emesso da codesto Tribunale nel procedimento iscritto al n. 3546/2024 r.g., notificato a mezzo p.e.c. il 6 giugno 2024;

*2. assolvere **Parte_1** se del caso in accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c., da ogni domanda di **Controparte_1** e **Controparte_3***

3. in via riconvenzionale,

3.1. in principalità, accertare e dichiarare

*3.1.1. l’inefficacia della Manleva B Fin di cui all’art. 4.4.1 dell’Accordo Transattivo concluso il 25 novembre 2021 tra **Parte_1** e il Dott. **Parte_2** da una parte e **Controparte_3** dall’altra essendo mancato, entro un lasso di tempo sufficientemente lungo, l’avveramento di tutte le condizioni sospensive previste dall’art. 4.4.2 del medesimo Accordo Transattivo;*

*3.1.2. che in pendenza del presente giudizio di opposizione, dopo la concessione della provvisoria esecuzione e in forza della stessa, **Parte_1** ha versato a **Controparte_1** [...] direttamente e tramite **CP_4** **Controparte_6** l’importo di euro 554.256,45 mediante bonifici, regolarmente eseguiti,*

*a. del 5 febbraio 2025 di euro 500.000,00 (ordinato da **Controparte_7** a valere sulle disponibilità del Conto Corrente Escrow IBAN IT 39 03087 03200 CC0100063111);*

*b. del 10 aprile 2025 di euro 50.000,00 e del successivo 11 aprile 2025 di € 4.256,45 (ordinati da **Parte_1** ;*

*3.1.3. l’obbligazione di **Controparte_1** di restituire a **Pt_1** l’importo di cui al precedente punto 3.1.2, di euro 554.256,45, oltre agli interessi di mora al tassoprevisto dall’art. 1284 comma 4 c.c. (pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) dal dì di ciascun pagamento o, in subordine, da quello della richiesta fatta a verbale nel corso dell’udienza del 13 maggio 2025 fino al soddisfo, e per l’effetto condannare **Controparte_1** a pagare i suddetti importi a [...]*

Parte_1

3.2. in subordine, accertare e dichiarare

3.2.1. l'inadempimento di **Controparte_3** all'obbligazione di adoperarsi con la dovuta diligenza affinché **Controparte_8** (ora **CP_** compisse il fatto promesso con l'art. 4.4.5 dell'Accordo Transattivo;

3.2.2. il diritto di **Parte_1** di rifiutare l'adempimento della Manleva B Fin ai sensi dell'art. 1460 c.c.;

3.2.3. il diritto di **Parte_1** di essere risarcita da **Controparte_3** del danno sofferto a causa del suddetto inadempimento, e

3.2.4. quantificare l'ammontare del risarcimento dovuto da **Controparte_3** a **Parte_1** nella somma che risulterà eventualmente dovuta da **Parte_1** in forza della Manleva B Fin o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;

3.3. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto di **Parte_1** di essere indennizzata da **Controparte_3** ai sensi dell'art. 1381 c.c. e dell'art. 4.4.5 dell'Accordo Transattivo per il mancato compimento da parte di **Controparte_8** del fatto promesso con l'art. 4.4.5 dell'Accordo Transattivo, quantificando l'indennizzo dovuto in misura pari all'ammontare eventualmente dovuto da **Parte_1** ai sensi della Manleva B Fin;

3.4. sia nel caso 3.2 che nel caso 3.3, condannare **Controparte_3** a pagare a **Parte_1** ogni importo determinato ai sensi del punto 3.2 o del punto 3.3, oltre rivalutazione e interessi nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 c.c.

Con vittoria di spese e compensi nei confronti di **Controparte_3** ed **Controparte_1** .

In via istruttoria chiede

A. ammettersi, se del caso previa rimessione in termini dell'opponente, la produzione dei documenti depositati telematicamente il 13 maggio 2025, posteriori al terzo termine ex art. 171-ter c.p.c.;

B. dichiararsi, come richiesto all'udienza del 14.1.2025, l'irritualità e l'inammissibilità della produzione allegata alla memoria n. 3 delle opposte, in quanto, come nella stessa udienza eccepito, detta documentazione non ha natura di prova contraria

C. rigettarsi ogni istanza istruttoria delle opposte;

D. senza inversione dell'onere gravante sulle opposte, ammettersi prova per testimoni sulle seguenti circostanze, che precedute dalle parole "vero che" costituiscono separati capitoli:

1. "gli avvocati dello studio DLA Piper componenti il collegio di difesa di **CP_1** nella causa contro **CP_9** e nell'arbitrato contro **Pt_3** non avevano condiviso con l'Avv. Alessandra Micozzi l'impostazione e i contenuti degli atti difensivi prima di trasmetterne alla

stessa le bozze nelle seguenti date: A) per l'Arbitrato Pt_3 7.4.2022, 1°.5.2022, 13.4.2023; B) per il Parte_4 10.3.2022, 8.4.2022, 29.4.2022?"

2. "nel periodo 9 giugno 2023-11 luglio 2023 l'Avv. Alessandra Micozzi è stata informata da CP_1 o da CP_3 o da alcuno degli avvocati dello studio DLA Piper componenti il collegio di difesa di CP_1 nella causa contro CP_9 e nell'arbitrato contro Pt_3 che gli stessi avvocati dello studio DLA Piper avevano avviato colloqui con Pt_3 e con CP_9 finalizzati a verificare l'esistenza di spazi per soluzioni negoziali?"

3. "l'Avv. Alessandra Micozzi ha rinunciato ai mandati ricevuti da CP_1 per la difesa nella causa contro CP_9 e nell'arbitrato contro Pt_3 per propria libera scelta?"

Per l'eventualità che la formulazione sub 1, siccome in negativo, fosse ritenuta inammissibile nonostante il contrario (e condivisibile) insegnamento di Cass. n. 35146/2021, l'esponente formula la seguente alternativa

4. "gli avvocati dello studio DLA Piper componenti il collegio di difesa di CP_1 nella causa contro CP_9 e nell'arbitrato contro Pt_3 avevano condiviso con l'Avv. Alessandra Micozzi l'impostazione e i contenuti degli atti difensivi prima di trasmetterne alla stessa le bozze nelle seguenti date: A) per l'Arbitrato Bovo, 7.4.2022, 1°.5.2022, 13.4.2023; B) per il Parte_4 10.3.2022, 8.4.2022, 29.4.2022?"

Indica quale testimone, su tutti i capitoli, l'Avv. Alessandra Micozzi, residente in Cisterna di Latina (c.a.p. 04012) alla Via Santesarti 15d.

Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio."

- per Controparte_1 **per** Controparte_3 **appellate**

"Alla luce di tutto quanto esposto, CP_1 e CP_3, come sopra rappresentate e difese, richiamate tutte le domande, eccezioni e deduzioni articolate in primo grado (da intendersi qui riproposte, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c.), rassegnano le seguenti **conclusioni**:

voglia codesta ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis rejectis:

- in via principale: rigettare integralmente l'Appello B Fin e confermare la Sentenza, e in ogni caso:

- confermare il diritto di CP_1 al pagamento, da parte di Pt_1 della somma di Euro 481.328,78, oltre interessi:

- *al tasso di cui all'art. 1284, I comma, c.c., dal dì del dovuto alla data di deposito del Ricorso per D.I., e*
- *al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, c.c. dalla data di deposito del Ricorso per D.I. al saldo,*

- *confermare il rigetto di tutte le domande di Pt_1 ,*

per tutte le ragioni esposte;

- *in subordine: per il denegato caso di accoglimento dell'Appello B ^{Par} con riguardo alle domande avversarie di condanna a corrispondere il risarcimento del danno e/o l'indennizzo ex art. 1381 c.c., escludere la debenza di qualsiasi importo, o ridurlo, ai sensi dell'art. 1227 c.c., per tutte le ragioni esposte;*

- *in via istruttoria: per quanto occorrer possa, ammettere il seguente capitolo di prova:*

1. "Vero che, il 12 luglio 2023, l'Avv. Alessandro Lanzi e l'Avv. Alfredo Saracino hanno riferito agli Avv.ti Alessandra Micozzi, Salvatore Grimaldi e Prof. Leopoldo Sambucci che:

- *Parte_5 si era detta disponibile a stipulare un accordo transattivo con Controparte_1*
- *anche Parte_6 si era detta disponibile a stipulare un accordo transattivo con Controparte_1*
- *se avesse accettato di sottoscrivere tali accordi transattivi, Controparte_1 avrebbe dovuto pagare a Parte_5 e Parte_6 [...] complessivamente, circa 2,6 milioni di Euro?"*

Si indica a teste l'Avv. Alessandra Micozzi, con studio in Cisterna di Latina, Via Santesarti, n. 15/D;

- *in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA."*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'impugnata sentenza n. 5299/2025, pubblicata il 26/06/2025, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti di opposizione al decreto ingiuntivo n. 6828/2024, pubblicato il 16/05/2024, proposti da Parte_1 e da Controparte_7 contro Controparte_1 e Controparte_3 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvedeva:

1) revoca il decreto ingiuntivo n. 6828/2024, dando atto che il relativo importo è stato pagato in corso di causa;

2) rigetta le domande di Parte_1

3) condanna Parte_1 a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA;

4) compensa le spese di giudizio tra Controparte_7 e le altre parti.

La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.

Va premesso che in data 16.03.2021 Controparte_3 Parte_1 e il dr. Parte_2 [...] nella qualità di legale rappresentante di Parte_1 sottoscrivevano un accordo di investimento in forza del quale Controparte_3 acquistava da Parte_1 il controllo della società Controparte_1. Con la sottoscrizione del predetto accordo di investimento [...] Parte_1 rilasciava una serie di dichiarazioni e garanzie tra le quali la garanzia indicata al punto 5.1.16.1 del seguente tenore: <<Ad eccezione dei contenziosi elencati nell'Allegato 5.2.6.8, non sono pendenti né minacciati per iscritto procedimenti giudiziari (civili, penali ed amministrativi), ricorsi amministrativi, opposizioni, impugnazioni, richieste di annullamento o sospensione, reclami, procedimenti arbitrali (ivi inclusi in materia ambientale) o fiscali o previdenziali di qualsivoglia natura, richieste di rimborso anticipato, procedure esecutive, provvedimenti di revoca di Permessi e/o incentivi o contributi pubblici (inclusi i TEE), richieste di riqualificazione del rapporto di lavoro, contestazione di violazione di proprietà intellettuale, relativi alla Società e/o alle Partecipate, alle attività svolte dalle stesse nonché ai beni delle stesse, né vi sono ispezioni o contestazioni pendenti da parte delle Autorità Competenti (incluse autorità fiscali), da cui possano derivare passività per la Società e/o le Partecipate>> (cfr. pag. 28 dell'accordo di investimento).

Nei mesi successivi alla sottoscrizione dell'accordo di investimento sorgevano delle contestazioni tra

Controparte_3 Parte_1

In particolare, Controparte_3 lamentava che le Parte_1 aveva sottaciuto la sussistenza di un contenzioso pendente presso il Tribunale di Milano tra Controparte_1 e [...]

Parte_5 avente ad oggetto la spettanza in favore di quest'ultima dell'importo pari a euro 1.968.671,22 preteso a titolo di *earn out* in forza di un accordo di investimento concluso nel 2016.

Lamentava inoltre che le fossero state sottaciute le richieste risarcitorie avanzate, sempre nei confronti di **Controparte_1** da parte della **Parte_6** [...] in forza di un contratto che era stato concluso nel 2013, la cui mancata soddisfazione aveva portato, nel settembre 2021, la **Parte_6** [...] alla promozione di un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Padova nel cui ambito veniva formulata una richiesta di risarcimento danno per l'importo pari a euro 4.000.000,00.

A fronte di tali contestazioni **Controparte_3** **Parte_1** sottoscrivevano in data 25.11.2021 apposita transazione in forza della quale, per ciò che in tale sede interessa, **Parte_1** si impegnavano a manlevare **Controparte_1** dagli indennizzi o risarcimenti derivanti dall'accoglimento delle richieste formulate in sede arbitrale dalla **Parte_6** [...] con esclusione delle spese della procedura, fino all'importo pari a euro 500.000,00, importo che, previa sottoscrizione di un *contratto di escrow*, veniva depositato presso la società **Controparte_7**

L'operatività della manleva veniva sospensivamente condizionata all'avveramento delle condizioni specificamente previste agli articolati di seguito riportati e segnatamente che:

<<4.4.2.1. CP_1 risulti soccombente nell'Arbitrato Pt_3 per risarcimenti o indennizzi in forza di lodo esecutivo o di provvedimento emesso nelle successive eventuali impugnazioni>>;

<<4.4.2.2. CP_1 sia tenuta a restituire a CP_9 in tutto o in parte, l'Parte_7 a seguito di soccombenza o comunque per effetto di un provvedimento esecutivo, anche non definitivo, nel Parte_4 CP_9 in ogni suo stato e grado, ovvero di una transazione o comunque di un accordo relativi al medesimo. Una tale condizione si intenderà comunque verificata, con l'effetto di cui al successivo paragrafo 4.4.3, per l'ipotesi in cui CP_1 risulti soccombente nell'Arbitrato Pt_3 per un importo superiore all'Earn Out Dromos e non sia intervenuto un provvedimento esecutivo o una transazione o un accordo rispetto al Contenzioso Dromos>>;

<<4.4.2.3. l'importo dovuto da CP_1 a Pt_3 in forza del lodo o del provvedimento esecutivo di cui al paragrafo 4.4.2.1 sia superiore all'ammontare dell'Earn Out Dromos che CP_1, a qualsiasi titolo, potrà astenersi dal corrispondere a CP_9 in ragione di uno dei provvedimenti o della transazione o comunque di un accordo di cui al paragrafo 4.4.2.2, o della mancata

emissione e stipulazione di un tale provvedimento e transazione o accordo (l'“Earn Out Dromos Non Corrisposto”)>> (cfr. pag. 8 della transazione).

Nel maggio del 2023 l'arbitrato si concludeva con la pronuncia di un lodo che condannava [...] a

Controparte_1 a pagare in favore della Parte_6

[...] la somma di euro 2.291.243,76 oltre interessi e spese di arbitrato e legali.

A fronte di ciò, nel settembre del 2023 le società addivenivano ad altra transazione con la quale

Controparte_1 rinunciava all'impugnazione del lodo e riconoscendo ed accettando

la validità delle statuizioni del lodo si impegnavano a corrispondere alla Parte_6

[...] la somma onnicomprensiva pari a euro 1.850.000,00 a saldo e stralcio della pretesa risarcitoria.

Nell'agosto del 2023 veniva conclusa un'ulteriore transazione in forza della quale CP_1

Controparte_1 in relazione alla vertenza Parte_5 pendente innanzi al

Tribunale di Milano, si impegnavano a corrispondere a Parte_5 l'importo

complessivo pari a euro 600.000,00 a fronte dell'originaria richiesta di pagamento dell'earn out pari a euro 1.968.671,22.

Su tali basi, Controparte_1 e Controparte_3 chiedevano a Parte_1 in adempimento della manleva, il pagamento dell'importo pari a euro 481.328,78, quale differenza tra quanto avrebbe dovuto essere corrisposto alla Parte_6

[...] in forza della transazione con questa conclusa – ossia euro 1.850.000,00 – e la quota parte dell'earn out che non avrebbe dovuto essere corrisposta a Parte_5 in forza della transazione conclusa con detta società, pari a euro 1.368.671,22. Il pagamento dello stesso importo veniva chiesto anche alla Controparte_7 ma né quest'ultima società, né Parte_1 lo corrispondevano.

- Con ricorso per ingiunzione Controparte_1 e Controparte_3 a fronte dei fatti innanzi riassunti, chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Milano l'emanazione, in data 16/05/2024, del decreto ingiuntivo n. 6828/2024, con il quale veniva ingiunto a Parte_1 ed a Controparte_7 il pagamento dell'importo pari a euro 481.328,78, oltre interessi come da domanda e spese della procedura, in adempimento della manleva.

- Con rituali distinti atti di citazione in opposizione Parte_1 e Controparte_7 proponevano due distinte opposizioni avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 6828/2024, i cui procedimenti sono stati riuniti.

In particolare, *Parte_1* a sostegno della propria opposizione, assumeva che le condizioni cui era sospensivamente condizionata l'operatività della manleva non si erano avverate. Al riguardo *Pt_1* [...] *in primis* eccepiva che il difetto di esecutività del lodo ex art. 825 c.p.c. impediva l'avverarsi della prima condizione prevista dall'articolato dell'accordo transattivo del 25.11.2021. In secondo luogo eccepiva il mancato avveramento della terza condizione di cui al precitato accordo transattivo. Infine, lamentava la violazione dell'impegno assunto da *Controparte_3* – all'art. 4.4.5 della surriferita transazione – di far coinvolgere da *Controparte_1* uno o più avvocati nominati da *Parte_1* nella difesa dell'arbitrato relativo alla *Parte_6* [...] nel contenzioso relativo alla *Parte_5* e nelle trattative per la definizione bonaria di entrambi le posizioni. *Parte_1* Formulava, altresì, una serie di domande riconvenzionali.

Il Tribunale di Milano, concessi i termini per memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, cosicché le opposenti versavano a *Controparte_1* l'importo portato dal decreto ingiuntivo.

Fissata l'udienza per la discussione orale, la causa era posta in decisione.

Con la sentenza a verbale n. 5299/2025 il Tribunale di Milano rigettava le opposizioni a decreto ingiuntivo e le domande proposte da *Parte_1*

Nel dettaglio, il Tribunale riteneva che sia la prima sia la terza condizione, alle quali era sospensivamente condizionata l'operatività della manleva, si fossero avverate. Inoltre, rispetto all'eccezione di inadempimento formulata da *Parte_1* con riferimento all'impegno assunto da *Controparte_3* all'art. 4.4.5 della transazione, il Tribunale rilevava l'assenza di legami sinallagmatici tra l'impegno assunto con tale clausola e l'obbligazione di manleva e, in ogni caso, rigettava l'eccezione in quanto infondata nel merito.

Il Tribunale, dunque, revocava il decreto ingiuntivo dando atto che il relativo importo fosse stato pagato in corso di causa e, rigettata ogni altra domanda, condannava *Parte_1* al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta opposta, compensando, invece, le spese di lite tra [...] *Controparte_7* e le altre parti.

- *Avverso la predetta sentenza interponeva appello* *Parte_1*

Con il primo motivo d'appello impugnava la sentenza nella parte in cui il Tribunale riteneva efficace la manleva in favore di **Controparte_1**. In sintesi, e con rimando all'atto di gravame per l'estrinsecazione dei singoli argomenti difensivi, l'appellante formulava tre ordini di censure in ordine alla sentenza impugnata, in relazione alle quali articolava le proprie difese e argomenti critici, lamentando il mancato avveramento della prima condizione sospensiva della transazione e della terza condizione sospensiva di cui alla transazione, il che escludeva l'operatività della manleva oggetto di causa, nonché l'inadempimento dell'impegno assunto da **Controparte_3** con la previsione di cui all'art. 4.4.5 della transazione, che prevedeva l'impegno di far coinvolgere da [...] **Controparte_1** uno o più avvocati nominati da **Parte_1** nella difesa dell'arbitrato relativo alla **Parte_6** nel contenzioso relativo alla **Parte_5** nelle trattative per la definizione bonaria di entrambi le posizioni.

Con il secondo, terzo e quarto motivo di appello censurava la sentenza nella misura in cui non erano state accolte le domande riconvenzionali già proposte in primo grado, e, segnatamente, la domanda volta ad ottenere, in via principale, l'accertamento della definitiva inefficacia della manleva – con conseguente obbligazione di **Controparte_1** di restituire tutto quanto percepito a tale titolo – la domanda volta ad ottenere, in via subordinata, l'accertamento dell'inadempimento di **Controparte_3** il conseguente diritto di rifiutare l'adempimento della manleva ai sensi dell'art. 1460 c.c. – con condanna di **Controparte_3** a risarcire i danni – e la domanda volta ad ottenere, in via di ulteriore subordine, l'accertamento dell'inadempimento di **Controparte_3** e il conseguente diritto ad essere indennizzata ai sensi dell'art. 1381 c.c..

Con il quinto motivo d'appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale non accoglieva le domande restitutorie collegate all'accoglimento delle due domande riconvenzionali proposte in via subordinata.

Con il sesto motivo d'appello censurava la mancata ammissione delle istanze proposte in via istruttoria. **Parte_1** dava atto, infine, di aver notificato l'appello a **Controparte_7** ai soli fini della *litis denuntiatio*.

- *Si costituivano in appello* **Controparte_1** e **Controparte_3** chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza.

- *Restava contumace* **Controparte_4**

All'udienza del 15.01.2026, all'esito della discussione orale delle parti ex art. 350 bis c.p.c., il Collegio tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va conseguentemente rigettato per la ragioni di seguito esposte.

B *Parte_1* con il primo motivo d'appello, ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la prima condizione sospensiva prevista dalla transazione sottoscritta il 25.11.2021 si fosse avverata. Al riguardo ha lamentato la non corretta interpretazione della clausola relativa alla prima condizione sospensiva, avendo l'organo giudicante di prime cure dapprima individuato la presunta volontà delle parti – ritenendo consistesse nell'individuazione di un credito certo, liquido ed esigibile – e poi valorizzato il testo della transazione estrapolando da questo quanto necessario per avvalorare la tesi prescelta. L'appellante ha poi dedotto che il lodo definitivo non avrebbe dovuto essere equiparato al lodo esecutivo e che la transazione con la *Parte_6* [...] non avrebbe potuto essere equiparata a uno dei provvedimenti previsti nella prima condizione, poiché quest'ultima non includeva la transazione. Adduceva inoltre che dal testo integrale della transazione emergerebbe che nella previsione di manleva le parti non intendevano fare riferimento all'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma avevano inteso trovare un punto di equilibrio tra le loro contrapposte posizioni.

Preliminarmente, è bene ripercorrere le vicende che hanno condotto le parti dell'odierno giudizio di appello alla conclusione della transazione sottoscritta nel novembre del 2021.

In data 16.03.2021 veniva sottoscritto un accordo di investimento in forza del quale *Parte_1* cedeva a *Controparte_3* il controllo della società *Controparte_1* rilasciando una serie di dichiarazioni e garanzie, tra le quali quella che non sussistevano contenziosi pendenti o minacciati oltre a quelli elencati in un allegato dello stesso accordo di investimento.

Nei mesi successivi alla sottoscrizione dell'accordo di investimento sorgevano delle contestazioni tra *Controparte_3* *Parte_1*

In particolare, secondo quanto lamentato da *Controparte_3* e rilevabile in atti, *Parte_1* non aveva dato contezza né aveva in altro modo dato avviso della pendenza di un contenzioso presso il Tribunale di Milano tra *Controparte_1* e *Parte_5* avente ad oggetto la spettanza in favore di quest'ultima dell'importo pari a euro 1.968.671,22 preteso a titolo di *earn out* in forza di un accordo di investimento concluso nel 2016, né aveva rilevato la pendenza delle richieste risarcitorie avanzate, sempre nei confronti di *Controparte_1* dalla

Parte_6 in forza di un contratto che era stato concluso nel 2013, la cui mancata soddisfazione aveva portato, nel settembre 2021, la [...]

Parte_6 alla promozione di un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Padova nel cui ambito era stata formulata una richiesta di risarcimento danno per l'importo pari a euro 4.000.000,00.

A fronte di ciò, in data 25.11.2021, **Parte_1** da una parte, e **Controparte_1** e **Controparte_3** dall'altra, al fine di prevenire l'insorgenza di una lite tra loro, hanno sottoscritto la transazione oggetto di causa con la quale, nel farsi reciproche concessioni, hanno specificamente previsto che **Parte_1** si impegnava a manlevare **Controparte_10** dagli indennizzi o risarcimenti derivanti dall'accoglimento delle richieste formulate da **Pt_3** nell'Arbitrato **Per_1** >> (cfr. art. 4.4.1 della transazione) fino all'importo pari a euro 500.000,00. Tuttavia, tale garanzia era sospensivamente condizionata al verificarsi delle tre seguenti condizioni e segnatamente che:

<<4.4.2.1. **CP_1** risulti soccombente nell'Arbitrato **Pt_3** per risarcimenti o indennizzi in forza di lodo esecutivo o di provvedimento emesso nelle successive eventuali impugnazioni>>;

<<4.4.2.2. **CP_1** sia tenuta a restituire a **CP_9** in tutto o in parte, l' **Parte_7** a seguito di soccombenza o comunque per effetto di un provvedimento esecutivo, anche non definitivo, nel **Parte_4** **CP_9** in ogni suo stato e grado, ovvero di una transazione o comunque di un accordo relativi al medesimo. Una tale condizione si intenderà comunque verificata, con l'effetto di cui al successivo paragrafo 4.4.3, per l'ipotesi in cui **CP_1** risulti soccombente nell'Arbitrato **Pt_3** per un importo superiore all'Earn Out Dromos e non sia intervenuto un provvedimento esecutivo o una transazione o un accordo rispetto al Contenzioso Dromos>>;

<<4.4.2.3. l'importo dovuto da **CP_1** a **Pt_3** in forza del lodo o del provvedimento esecutivo di cui al paragrafo 4.4.2.1 sia superiore all'ammontare dell'Earn Out Dromos che **CP_1**, a qualsiasi titolo, potrà astenersi dal corrispondere a **CP_9** in ragione di uno dei provvedimenti o della transazione o comunque di un accordo di cui al paragrafo 4.4.2.2, o della mancata emissione e stipulazione di un tale provvedimento e transazione o accordo (l'“Earn Out Dromos Non Corrisposto”)>>.

Come emerge in atti, nel maggio del 2023 veniva a conclusione l'arbitrato, menzionato nell'articolato dell'atto transattivo in oggetto, avente ad oggetto la vertenza tra **Controparte_1** la **Parte_8** con la pronuncia di lodo arbitrale in forza del quale **Controparte_1** era condannata a pagare in favore della **Pt_6**

Parte_6 la somma pari a euro 2.291.243,76 oltre interessi e spese di arbitrato e legali.

Successivamente alla pronuncia del predetto lodo *Controparte_1* e la [...] *Controparte_11*

con ulteriore accordo transattivo, con cui riconoscevano piena validità al lodo ed alle relative statuizioni e previa rinuncia ad ogni impugnazione, ridefinivano il *quantum debeatur* di cui al lodo riducendo l'importo di euro 2.291.243,76 oltre interessi e spese di arbitrato e legali che in forza della surriferita pronuncia arbitrale la società [...] *Controparte_1*

era tenuta a corrispondere alla *Parte_9* [...] nel minor importo di euro 1.850.000,00 a saldo e stralcio della pretesa risarcitoria che aveva costituito oggetto del lodo arbitrale, con conseguente rinuncia da parte predette contraenti, e in particolare da parte della società *Controparte_1* ad impugnare il lodo in oggetto.

Emerge in atti, ed è dato acquisito al giudizio, che nell'agosto del 2023, a definizione della relativa controversia, veniva conclusa un'ulteriore transazione in forza della quale [...] *Controparte_1*

si impegnava a corrispondere a *Parte_5* l'importo complessivo pari a euro 600.000,00 a fronte dell'originaria richiesta di pagamento dell'*earn out* pari a euro 1.968.671,22.

In tale cornice fattuale *Controparte_1* e *Controparte_3* chiedevano a *Pt_1* [...] in adempimento della manleva, il pagamento dell'importo pari a euro 481.328,78 affermando che tale importo fosse pari alla differenza tra quanto avrebbe dovuto essere corrisposto alla [...] *Parte_6*

in forza della transazione con questa conclusa (ossia euro 1.850.000,00) e la quota parte dell'*earn out* che non avrebbe dovuto essere corrisposto a *Parte_5* in forza della transazione conclusa con detta società, pari ad euro 1.368.671,22.

Nella cornice fattuale descritta e sulla base dell'articolato testuale della transazione oggetto di causa innanzi rassegnato vanno esaminati i rilievi sollevati da *Parte_1* in ordine alla interpretazione delle clausole del contratto transattivo in oggetto ed all'asserito mancato avveramento della prima condizione cui era sospensivamente condizionata l'operatività della manleva.

Secondo la formulazione testuale dell'articolato contrattuale di cui all'art. 4.4.2.1. la operatività della manleva è stata sospesa al verificarsi dell'elemento condizionale che << *CP_1* *risulti soccombente*

nell'Arbitrato Pt_3 per risarcimenti o indennizzi in forza di lodo esecutivo o di provvedimento emesso nelle successive eventuali impugnazioni>>.

Alla luce dell'enunciato dato letterale e dello sviluppo della vicenda negoziale innanzi ripercorsa nelle fasi di stretta rilevanza in ordine ai fatti in esame, deve ritenersi che era comune intenzione delle parti cercare un punto di equilibrio tra le loro contrapposte posizioni, come allegato dalla stessa Parte_1 e come confermato dal fatto che le parti avevano inteso regolare in via transattiva gli effetti delle controversie in essere ed emerse successivamente alla vicenda negoziale principale, sì da porre fine alle liti in corso o *insorgende* a fronte del rapporto contrattuale principale al quale l'accordo transattivo del 25.11.2021 faceva riferimento.

Su tali basi e sulla base del tenore letterale dell'articolato di cui all'art. 4.4.2.1. dell'atto transattivo del 25.11.2021 innanzi richiamato deve ritenersi che affinché la prima condizione sospensiva potesse dirsi avverata era necessario che Controparte_1 fosse risultata soccombente nell'ambito dell'arbitrato con la Parte_6 o in forza di lodo esecutivo o in forza di provvedimento emesso nelle successive eventuali impugnazioni dell'arbitrato, e dunque di lodo divenuto definitivo in quanto non più impugnabile.

Vale al riguardo rilevare che l'art. 825 c.p.c. prevede, per l'esecutività del lodo, la specifica procedura dell'*exequatur*, promossa dalla parte che il lodo vuole rendere esecutivo con ricorso al tribunale che accertata la regolarità formale del lodo lo dichiara esecutivo con decreto avverso il quale è ammesso reclamo mediante ricorso alla Corte di Appello entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione.

Secondo il dettato dell'art. 827 c.p.c. il lodo arbitrale è impugnabile solo per nullità, nei casi specificamente previsti dall'art. 829 c.p.c., e per revocazione o opposizione di terzo, nei casi rispettivamente previsti dall'art. 831 c.p.c., non potendo essere fatto oggetto di impugnative le questioni di merito decise dal collegio arbitrale e eventuali errori arbitrali nella decisione di merito.

A tenore dell'art. 828 c.p.c. l'impugnazione per nullità del lodo è proponibile nel termine di giorni novanta dalla notificazione o, in caso di mancata notificazione, nel termine di sei mesi dall'ultima sottoscrizione.

Il lodo acquista definitiva stabilità divenendo inoppugnabile alla scadenza del termine di proporre impugnazione.

Tanto premesso, nel caso di specie, sulla base degli atti di causa e delle stesse allegazioni delle parti, va rilevato che le parti, ai fini dell'avveramento della prima condizione sospensiva in esame, hanno ritenuto necessaria e sufficiente la sussistenza di un lodo emesso a definizione della controversia, con il

quale veniva accertata la soccombenza di Controparte_1 reso esecutivo tramite la procedura dell'*exequatur*, o di provvedimento emesso nelle successive eventuali fasi di impugnazione del lodo arbitrale, e, conseguentemente, nel caso di conseguita inoppugnabilità del lodo.

È pertanto evidente che le parti hanno fatto riferimento ad un provvedimento dotato del carattere di stabilità, che il lodo può acquisire sia al termine della procedura di impugnativa, sia a fronte della sua mancata impugnazione, che produce l'effetto della definitiva stabilità, richiesto e sotteso dalla clausola in oggetto.

Da ciò consegue che la sussistenza della situazione di soccombenza accertata con lodo arbitrale divenuto inoppugnabile è elemento idoneo ad integrare la condizione sospensiva indicata nella clausola in commento. Come innanzi rilevato, la clausola in esame, quale condizione di operatività della manleva, prevede espressamente oltre al lodo reso esecutivo, la soccombenza derivante da provvedimento emesso nelle successive eventuali impugnazioni del lodo.

Nel caso di specie, la situazione di soccombenza di Controparte_1 richiesta per l'integrazione dell'elemento condizionale al cui verificarsi è condizionata l'operatività della manleva, è stata determinata con la pronuncia del lodo in esito al relativo procedimento arbitrale al quale è stata deferita la controversia, atto al quale è stata conferita certezza e definitiva stabilità al relativo effetto condannatorio in forza della transazione sottoscritta con la Parte_6

[...] che tale pronuncia arbitrale ha per presupposto sostanziale, intervenuta nel giorno di scadenza del termine per impugnare il lodo, il che è chiara ed oggettiva espressione della volontà delle parti di conferire stabilità al lodo posto a base della transazione rendendo le relative statuizioni definitive e non più impugnabili, previa oggettiva rinuncia alla relativa impugnazione, che rende non più impugnabile il lodo, costituente il presupposto oggettivo e causale della transazione. L'accertata situazione di soccombenza determinata con il lodo, la cui condanna è divenuta stabile e definitiva in quanto non più impugnabile e presupposto causale necessario della transazione che tale stabilità ha conferito rideterminando solo l'ammontare del *quantum debeatur* della condanna arbitrale con conferma della validità delle statuizioni arbitrali relativamente al rapporto sottostante, rende inverata la condizione richiesta per l'operatività della manleva.

In particolare, con la stipula dell'atto transattivo innanzi rassegnato e il decorso del termine per la proposizione dell'impugnativa del lodo, le parti, rinunciando definitivamente alla impugnativa, non più proponibile a fronte della decorrenza del relativo termine, hanno conferito definitiva stabilità al lodo ponendolo a base dell'atto transattivo innanzi richiamato che tale lodo ha per imprescindibile

presupposto, provvedendo con l'atto transattivo a rideterminare l'ammontare della condanna arbitrale, originariamente fissata in euro 2.291.243,76 oltre interessi e spese di arbitrato e legali, nel minor importo di euro 1.850.000,00.

Del pari infondato è l'argomento con cui la società appellante **Parte_1** assume che la transazione non avrebbe potuto dirsi inclusa tra i provvedimenti cui faceva riferimento la prima condizione sospensiva.

Al riguardo mette conto osservare che il lodo, quale provvedimento di definizione della lite compromessa in arbitrato e dunque definita su base negoziale, con effetti vincolanti per le parti e non impugnabile per motivi di merito o errori di diritto, dopo essere stato reso definitivo nei termini innanzi descritti, non essendo stato proposto avverso lo stesso alcuna forma di impugnazione per libera scelta delle parti, è stato posto a base della transazione della quale ne costituisce il necessario presupposto causale e funzionale, non involgendo la transazione alcuna modifica delle causali del lodo, atteso che l'unico effetto perseguito dalle parti con la transazione è stato quello di ridurre l'importo della condanna disposta con la pronuncia arbitrale, che, come evidenziato, ne costituisce l'elemento causale fondante. Nessun effetto potrebbe sortire la transazione se al lodo in oggetto non fosse stato riconosciuto carattere di stabilità e conseguentemente di inoppugnabilità e dunque forma di provvedimento di natura decisoria sia pur a base negoziale di definizione della lite compromessa in arbitrato dalla quale sia derivata la soccombenza richiesta per l'avveramento della condizione in oggetto. Invero, il dettato della clausola in esame, nella previsione degli atti, emessi in esito alla procedura arbitrale, accertativi della situazione di soccombenza richiesta per l'operatività della manleva, individuati nel *<<lodo esecutivo>>* o in altro *<<provvedimento emesso nelle successive eventuali impugnazioni>>* permette oggettivamente di includere anche i provvedimenti di natura negoziale che si inseriscano o siano semplicemente collegati alla fase di impugnazione, in quanto volti a conferire definitiva stabilità alla statuizioni del lodo. Ne consegue che anche la transazione con la quale la parti, rinunciando all'impugnazione del lodo e limitandosi a rimodulare il solo ammontare della condanna lodale, rientra tra gli atti previsti dalla clausola in oggetto.

Nell'ambito dello stesso primo motivo d'appello **Parte_1** ha poi contestato l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha attribuito valenza assorbente agli importi indicati nelle transazioni tra

Controparte_1 da una parte, e **Parte_5** e [...]

Parte_6 dall'altra, senza prendere in considerazione l'eccezione

sussistenza di una simulazione relativa riguardante proprio l'importo di dette transazioni. L'appellante ha richiamato i documenti prodotti ai nn. 42 e 43 affermando che in essi era contenuta una confessione stragiudiziale resa da **Controparte_1** e da **Controparte_3** che non avrebbe **Parte_10** superata da documenti che non avevano lo stesso valore di prova legale. Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe ommesso di attribuire rilevanza alle circostanze dedotte con la terza memoria istruttoria e in particolare: che non era stata data prova della definitività dei pagamenti avvenuti in adempimento delle transazioni intervenute con **Parte_5** e [...] **Parte_6** che non erano state prodotte le fatture emesse da tali società a fronte dei pagamenti (asseritamente) ricevuti; che **Controparte_1** non aveva prodotto le scritture contabili riferite al periodo entro il quale, eventualmente, le stesse fatture si sarebbero potute stornare mediante note di credito.

Le predette censure non risultano fondate.

I documenti prodotti nel fascicolo di primo grado ai nn. 42 e 43 contengono due comunicazioni provenienti, rispettivamente, da **Controparte_3** e da **Controparte_1** nelle quali è presente il seguente inciso: <<... *Se le Transazioni Prospettate fossero concluse, CP_1 dovrebbe versare oltre 1,6 milioni di Euro; a fronte dei 500.000 Euro a carico di Pt_1 ...*>>. Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, l'inciso su rassegnato non è espressivo di alcuna ammissione in ordine alla invocata simulazione in relazione della transazione conclusa tra [...] **Controparte_1** e la **Parte_6** in quanto fa riferimento a situazioni ancora in itinere ed ancora oggetto di definizione e nulla affatto definitive. Né emergono elementi ulteriori idonei a suffragare l'invocata simulazione.

La transazione ha titolo nelle statuizioni arbitrali che si fondano sulle valutazioni degli elementi emersi nella relativa procedura, e pertanto costituiscono base oggettiva non elusa dagli argomenti addotti dall'appellante che non ha offerto idonei elementi oggettivi a supporto delle allegazioni.

Parte_1 in quanto soggetto terzo rispetto all'asserita simulazione relativa e conseguentemente astrattamente abilitato alla prova anche testimoniale, non ha al riguardo offerto elementi idonei a provare la simulazione relativa.

In assenza di elementi probatori a supporto dell'eccepita simulazione relativa appaiono completamente irrilevanti le circostanze allegate da **Parte_1** con la terza memoria integrativa e già implicitamente rigettate dall'organo giudicante di prime cure con la sentenza impugnata.

Non emergono pertanto elementi oggettivi per ritenere provata la asserita simulazione relativa allegata da parte appellante.

Con il primo motivo d'appello *Parte_1* ha altresì dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui l'organo giudicante di prime cure ha ritenuto avveratasi la terza condizione sospensiva, mancando di considerare la sussistenza di una simulazione relativa e ritenendo sufficiente la conclusione della transazione in luogo del lodo esecutivo richiesto per l'avveramento della condizione.

Sotto il primo profilo, seguendo la ricostruzione offerta dall'appellante, se il Tribunale avesse preso in considerazione il reale importo della transazione intervenuta con la *Parte_6*

[...] (pari, secondo *Parte_1* a euro 1.000.000,00) si sarebbe dovuto avvedere che tale importo era inferiore e non superiore all'*earn out* non corrisposto a [...]

Parte_5

Al riguardo vale richiamare quanto già argomentato esaminando le doglianze sopra rigettate.

Nel dettaglio, va ribadito che la simulazione relativa è stata solo allegata e non provata da *Parte_1* motivo per cui, parallelamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, non emergono elementi per non ritenere che l'*earn out* non corrisposto fosse inferiore a quanto dovuto nei confronti della *Parte_6* n forza della transazione.

Quando al secondo profilo, va rilevato che, come innanzi già evidenziato, la transazione, seppur non espressamente citata nella clausola in commento, deve ritenersi compresa nella definizione di "*provvedimento emesso nelle successive eventuali impugnazioni*". Con la transazione, le parti hanno rinunciato all'impugnazione del lodo e, limitandosi a rimodulare il solo ammontare della condanna lodale, ne hanno conferito definitiva stabilità, ponendolo, quale presupposto causale necessario, a base dell'atto transattivo.

Parte_1 nell'ambito del primo motivo d'appello, ha altresì lamentato che l'organo giudicante di prime cure, nel prendere in considerazione l'importo dell'*earn out*, avrebbe ommesso di calcolare gli interessi che erano stati espressamente menzionati come una componente dello stesso. Secondo l'appellante sommando al capitale, pari ad euro 1.968.671,22, gli interessi legali e di mora maturati fino alla conclusione della transazione, intervenuta il 7.08.2023, sarebbe stato possibile stabilire che al momento della transazione l'*earn out* era pari, per capitale e interessi, ad almeno euro 2.136.331,89. Sempre secondo l'appellante, sottraendo da questa somma di euro 600.000,00 corrisposti a *Pt_5*

Parte_5 sarebbe residuo un *earn out* non corrisposto pari a euro 1.536.331,89 che sarebbe stato superiore all'importo che *Controparte_1* aveva pattuito di corrispondere in via transattiva alla *Parte_6* ari, secondo l'appellante, a euro 1.500.000,00.

Inoltre, secondo *Parte_1* l'importo dovuto alla *Parte_6* [...] era inferiore all'*earn out* non corrisposto alla *Parte_5* stante l'impossibilità di individuare, negli accordi transattivi conclusi da *Controparte_1* con tali società, l'ammontare delle spese non coperte dalla manleva, quali le spese legali. Tali censure appaiono infondate.

Al riguardo vale muovere da quanto le parti dell'odierno giudizio hanno previsto nell'ambito della transazione, nel cui articolato, subito dopo le premesse, è stata inserita una parte dedicata alle definizioni, ove l'«*Earn Out CP_9*» è stato descritto come «... ogni somma dovuta a *CP_9* a titolo di *earn out*, sia annuale che finale, in forza del Contratto di Acquisizione Tholos e non ancora pagata da *CP_1* a *CP_9*» mentre per l'«*Earn Out Dromos Non Corrisposto*» le parti hanno rimandato alla definizione di cui al paragrafo 4.4.2.3 che prevede «... l'ammontare dell'*Earn Out Dromos* che *CP_1*, a qualsiasi titolo, potrà astenersi dal corrispondere a *CP_9* in ragione di uno dei provvedimenti o della transazione o comunque di un accordo di cui al paragrafo 4.4.2.2, o della mancata emissione e stipulazione di un tale provvedimento e transazione o accordo ...».

Ebbene, in nessuna delle definizioni di *earn out* di cui alla transazione è contenuto qualsivoglia riferimento agli interessi quali accessori che avrebbero dovuto essere calcolati nella determinazione dell'*earn out*.

Anche volendo astrattamente ritenere che sull'*earn out* avrebbero dovuto essere calcolati gli interessi, era onere della parte che richiedeva tale accessorio (dunque onere di *Parte_1* provare la debenza degli interessi, la loro decorrenza e i criteri per il computo degli stessi).

Nell'atto d'appello, invece, *Parte_1* si è limitata ad allegare un computo assolutamente generico senza offrire alcuna indicazione in ordine alla base di calcolo ed alla stessa relativa spettanza, avendo solo indicato l'ammontare finale dell'*earn out* comprensivo di interessi senza allegare alcun elemento dal quale evincere le basi sulle quali procedere alla verifica del computo allegato ed alla sussistenza dei presupposti fondanti.

La misura, la decorrenza e, in generale, i criteri di calcolo degli interessi, di cui parte appellante era onerata di allegare e provare, non appaiono indicati neppure nell'originario accordo di investimento

sottoscritto nel 2016 tra **Controparte_1** e **Parte_1** da una parte, e [...] **Parte_5**

L'unico dato certo, di cui ha correttamente fatto applicazione l'organo giudicante di prime cure, è l'importo per capitale dell'*earn out*, pari a euro 1.968.671,22, che, al netto della somma riconosciuta in favore di **Parte_5** pari ad euro 600.000,00, risultava inferiore a quanto avrebbe dovuto essere corrisposto alla **Parte_6** in forza della transazione (euro 1.850.000,00).

Nel formulare le doglianze sul mancato riconoscimento degli interessi l'appellante, ancora una volta, non richiama l'importo indicato nella transazione con la **Parte_6** [...] pari a euro 1.850.000,00, ma chiede che si faccia riferimento al diverso importo, pari a euro 1.500.000,00, asseritamente dissimulato, del quale non è stata data prova alcuna.

Inoltre, **Parte_1** nel suo atto di appello (v. pagg. 35 e 36) afferma che nell'accordo transattivo sottoscritto con le odierne appellate l'intenzione era chiaramente quella di considerare un ammontare dell'*earn out* variabile, altrimenti sarebbe stato indicato direttamente l'esatto ammontare dell'*earn out* non corrisposto facendo riferimento alla sorte capitale conosciuta dalle parti.

Al momento della sottoscrizione della transazione, intervenuta nel mese di novembre del 2021, le parti conoscevano l'importo dell'*earn out* trattenuto da **Controparte_1** e di cui **Parte_5** chiedeva la restituzione, pari a euro 1.968.671,22, ma non avevano ancora conoscenza dell'importo dell'*earn out* non corrisposto essendo la transazione per la chiusura della vertenza all'importo di euro 600.000,00 intervenuta solo diverso tempo dopo e, segnatamente, nel maggio del 2023.

Infine, non appare fondata la doglianza con la quale **Parte_1** lamenta l'impossibilità di individuare nelle transazioni sottoscritte da **Controparte_1** con la [...] **Parte_6** e con **Parte_5** l'importo pattuito a titolo di spese legali.

Ebbene, se è vero che **Parte_1** aveva prestato la manleva escludendo espressamente dalla copertura le spese della procedura arbitrale (che sarebbero rimaste a carico di **Controparte_1**), è altrettanto vero che la transazione con la **Parte_6** contiene, all'art. 4.1, la chiara indicazione della compensazione delle spese legali, come emerge dall'espressioni <<... *Il tutto con spese del giudizio arbitrale integralmente compensate tra le Parti* ...>> ivi prevista, sicché non può sussistere dubbio alcuno circa l'esclusione dal computo di tali spese.

B *Parte_1* ha ulteriormente censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che l'asserito inadempimento di *Controparte_3* all'obbligazione assunta con l'art. 4.4.5 della transazione fosse irrilevante rispetto all'operatività della manleva e, comunque, fosse da escludere nel merito. L'appellante ha dedotto che l'organo giudicante di prime cure avrebbe mancato di considerare il nesso di sinallagmaticità tra l'impegno assunto con la clausola in commento e l'obbligazione di manleva e di non aver considerato che l'impegno assunto con l'articolo in commento era parte integrante dell'assetto di interessi che avevano portato alla stipula della transazione. Ha inoltre lamentato il mancato coinvolgimento del legale nelle trattative e dunque l'inadempimento di *Controparte_3* all'impegno al riguardo contrattualmente assunto. L'appellante ha altresì posto in evidenza che il Tribunale avrebbe omissso di prendere in considerazione che la bozza dell'accordo con *Parte_5* ra stata trasmessa all'avv. MICOZZI (quale legale nominato da *Pt_1* [...]) solo alle ore 19:50 del 24.07.2023 e solo dopo che ella aveva manifestato la sua intenzione di rinunciare al mandato.

Al riguardo occorre muovere dal testo della transazione che all'art. 4.4.5 così recita: < *CP_3* promette a *Pt_1* e al Dott. *Pt_2* volendo in difetto rispondere ex art. 1381 del codice civile, che, se richiesta da *Pt_1* mediante comunicazione via pec ... contenente il nome di uno o più avvocati e il testo della procura alle liti da sottoscrivere ... Elettra coinvolgerà *Pt_1* nella gestione dell'Arbitrato *Pt_3* e del Contenzioso *CP_9* nonché nelle eventuali trattative intavolate per la loro definizione transattiva, nominando e includendo nei collegi di difesa, entro dieci giorni dalla data della Richiesta di Nomina, gli avvocati che le saranno indicati da *Parte_11* .

Il dato letterale dell'articolato in oggetto porta ad escludere, come ritenuto dall'organo giudicante di prime cure, la sussistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l'impegno assunto da *CP_3* [...]) con l'art. 4.4.5. e l'operatività della manleva. Infatti, all'eventuale violazione dell'impegno assunto da *Controparte_3* con l'art. 4.4.5 è stata collegata, in modo espresso, l'insorgenza delle conseguenze previste dall'art. 1381 c.c. senza alcun riferimento all'operatività della manleva che ha per base e fondamento altri e diversi presupposti e segnatamente l'avverarsi delle condizioni innanzi rassegnate.

Non è, dunque, possibile ritenere sussistente alcun nesso di sinallagmaticità tra l'impegno assunto da *Controparte_3* on l'art. 4.4.5 e l'operatività della manleva.

Ciò posto, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, dalla documentazione prodotta nel corso del primo grado di giudizio emerge chiaramente che **Parte_1** ha chiesto la nomina dell'avv. Alessandra MICOZZI e che, a tale richiesta, è seguita la nomina dell'avvocato da parte di **[...]**

Controparte_1 sia nell'ambito del contenzioso con **Parte_5** sia nell'ambito dell'arbitrato con la **Parte_6**. Dopo l'intervenuta nomina, l'avv. MICOZZI ha partecipato alle udienze dell'arbitrato (cfr. doc. nn. 77-79) ed essendo munita di poteri disgiunti poteva svolgere e accedere a qualsiasi atto.

Dalla documentazione in atti emerge come la dismissione dell'incarico all'avv. MICOZZI sia derivato dalla rinuncia al mandato dalla stessa operata non ritenendo più sussistenti <<... *le condizioni per proseguire con serenità lo svolgimento del mandato, alla luce della evoluzione dei rapporti tra le parti e dell'ormai palese disallineamento dei rispettivi interessi, impossibile da conciliare in modo soddisfacente per entrambe. ...*>> (cfr. mail del 25/07/2023). Pertanto, la rinuncia al mandato è derivata non già dall'intempestivo invio della bozza transattiva ma dall'espresso <<*disallineamento dei rispettivi interessi*>>. Il dichiarato motivo della rinuncia al mandato rende evidente, come già rilevato nella sentenza appellata, che si potesse presupporre il pieno inserimento dell'avv. MICOZZI nell'attività difensiva e che non è intervenuta la violazione dell'obbligo assunto da **CP_3** **[...]** con l'art. 4.4.5.

Giova ulteriormente rilevare che dopo la rinuncia al mandato da parte dell'avv. MICOZZI, **Parte_1** non ha chiesto la nomina di un altro difensore – il quale avrebbe potuto essere coinvolto nelle trattative ed avrebbe potuto opporre le ragioni che riteneva nell'interesse della sua assistita prima della conclusione delle transazioni – essendo intervenuta nel mese di agosto del 2023 quella con **[...]**

Parte_5 e nel mese di settembre dello stesso anno quella con la **[...]**

Parte_6

Infondata appare anche la doglianza dell'appellante in ordine al generico riferimento operato dall'organo giudicante di prime cure alla documentazione posta a base del *decisum*.

In vero, nell'*iter* argomentativo della sentenza appare chiaro il richiamo della documentazione prodotta da **Controparte_1** e da **Parte_12**. Nel dettaglio, i documenti richiamati nella sentenza appellata sono quelli prodotti come nn. 30, 69, 70, 122 e dal 71 al 151, mentre, i documenti che erano stati prodotti da **Controparte_1** da **Controparte_3** on la terza memoria integrativa erano quelli dal n. 153 al 176, con la conseguenza che i documenti prodotti oltre il termine della seconda memoria integrativa non appaiono essere stati fondanti per la decisione.

Infine occorre rilevare che sebbene non vi fosse un rapporto di diretta sinallagmaticità tra l'adempimento dell'impegno assunto da **Controparte_3** con l'art. 4.4.5 e l'operatività della garanzia, sussisteva nella transazione anche l'art. 4.4.4.2, non citato dall'odierna appellante, con il quale le parti avevano pattuito di escludere l'insorgenza in capo alla società fiduciaria [...] **Controparte_7**

dell'obbligo di procedere al pagamento in favore di **Controparte_1** [...] nell'ipotesi in cui avesse ricevuto: <<... da **Pt_1** una dichiarazione, trasmessa anche a **CP_1** e corredata da copia della Richiesta di Nomina (come infra definita) e dalla relativa prova di consegna a **CP_1**, con la quale **Pt_1** dichiara che entro il termine stabilito nel paragrafo 4.4.5 **CP_1** non ha nominato uno o più difensori indicati nella Richiesta di Nomina o che alcuno di tali difensori è stato revocato da **CP_1** senza preventivo accordo con **Pt_1** (in tale ultimo caso, allegando anche la dichiarazione di revoca di **CP_1**) ...>> (cfr. pag. 9 della transazione).

Tuttavia, come risulta dagli eventi, né **Controparte_1** ha disatteso la richiesta di nomina formulata da **Parte_1** né ha revocato il difensore nominato.

Conseguentemente, anche sotto tale profilo, l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata.

I motivi d'appello dal secondo al quinto restano assorbiti dal rigetto del primo motivo d'appello, trattandosi di motivi che presuppongono il positivo accertamento di una o più elementi, di fatto o di diritto, chesono già stati esclusi con il rigetto di tutte le censure già esaminate.

Anche il sesto motivo d'appello, con il quale l'appellante ha contestato la mancata ammissione delle istanze istruttorie, non appare fondato.

Per quanto concerne la documentazione di cui l'odierna appellante chiede ammettersi la produzione, la stessa non si rileva strettamente rilevante in ordine al *thema decidendum*, che si fonda su elementi di base documentale. In ordine alla richiesta di ammissione delle prove dichiarative, va rilevata la genericità dei relativi capitoli e l'incidenza su circostanza già documentalmente provate.

Alla luce di tutto quanto precede l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza appellata.

Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono necessariamente la regola della soccombenza. Pertanto, l'appellante **Parte_1** va condannata alla rifusione in favore delle appellate costituite **Controparte_1** e **Controparte_3** delle spese di lite del presente giudizio di

appello che vanno liquidate, in ragione del valore della causa (compreso nello scaglione tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000,00) e dell'attività difensiva svolta dalla comune difesa, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, tenuto conto della sostanziale sovrapposizione della posizione delle assistite e della pluralità di parti, nell'unitario importo di complessivi euro 16.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante *Parte_1* dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 *quater* dell'art. 13 DPR 115/2002.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* e *Controparte_3* e di *Controparte_7* [...] avverso la sentenza n. 5299/2025 pubblicata il 26.06.2025 dal Tribunale di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:

- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata;
- condanna l'appellante *Parte_1* alla rifusione in favore delle appellate [...] *Controparte_1* e *Controparte_3* delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida nell'unitario complessivo importo di euro 16.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante *Parte_1* a norma del comma 1 *quater* dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.

Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio

Il Presidente
dr.ssa Margherita Monte